

LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRINCIPALI MISURE

ALIQUOTE IRPEF

Si interviene sulla lett. b), co. 1, art. 11, del Tuir, al fine di ridurre al 33% l'aliquota Irpef relativa al 2° scaglione di reddito:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE 2025	ALIQUOTE 2026
fino a € 28.000	23%	
oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	33%
oltre € 50.000	43%	

CARTA “DEDICATA A TE”

La dotazione del fondo di cui all'art. 1, co. 450, della L. 197/2022, è incrementata di € 500.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE

Viene riconosciuto, per il periodo dall'1/01/2026 al 30/09/2026,

- ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. 287/1991 e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
- un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

BONUS VALORE CULTURA

A decorrere dall'anno 2027, è assegnato, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, un bonus elettronico denominato “Bonus Valore Cultura” ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del 19° anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DELLA NASPI

NASPI ANTICIPATA IN UNICA SOLUZIONE AI LAVORATORI nel seguente caso: (art. 8 del D.lgs. 22/2015):

- a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

CRIPTOVALUTE

A partire dal 01.01.2026 aumento al 33% imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività ex art. 67, c. 1, lett. c-sexies), Tuir.

LEGGE DI BILANCIO 2026:

- **disposizioni di cui al citato co. 24:** si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del Tuir derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), del Reg. UE 2023/1114;
- **token di moneta elettronica denominati in euro:** si intendono, ai fini in esame, i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- **plus/minus:** non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

ASSEGNO DI INCLUSIONE

Il **novellato co. 2 dell'art. 3 del D.L. 48/2023** prevede quanto segue:

- il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi;
- il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda, allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi;
- l'importo della 1° mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell'importo mensile del beneficio economico rinnovato.

Inoltre, si prevede che il **contributo straordinario aggiuntivo dell'assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari per i quali il 18° mese di percezione del beneficio dell'assegno di inclusione, prima della sospensione, ricada nel mese di novembre 2025.**

FONDO SPORT FAMIGLIA

Dal 2026 è stato un fondo, con una dotazione di € 2 milioni per incentivare a pratica sportiva:

- **destinato giovani di età inferiore a 18 anni;**
- **presso ASD** regolarmente affiliate alle FSN, alle DSA o agli EPS riconosciuti dal CONI.
- **ISEE inferiore a € 20.000**

Attuazione: i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono definiti con decreto ministeriale.

SOSTEGNO ABITATIVO GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI

È istituito un fondo con una dotazione di € 20 milioni annui a decorrere dal 2026 al fine di garantire **un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati** non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e **con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.**

Attuazione: i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono definiti con decreto ministeriale.

LIBRI SCOLASTICI

Viene istituito un fondo, con una dotazione di € 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da **ripartire tra i comuni** individuati con decreto ministeriale,

- per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE non superiore a € 30.000
- per il **sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici**, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di 2° grado, a **condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità.**
-

Attuazione: i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono definiti con decreto ministeriale

STUDENTI FREQUENTANTI UNA SCUOLA PARITARIA

Il Ministero dell'istruzione riconosce per il 2026 alle famiglie con un valore dell'ISEE non superiore a € 30.000 un **contributo fino a € 1.500 per ciascuno studente frequentante una scuola paritaria secondaria di primo grado o il primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado**, prevedendo che la **misura del contributo** sia determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore dell'ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata di € 20 milioni per l'anno 2026.

Attuazione: i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi sono definiti dalla propria Regione.

BONUS MAMME

Per l'anno 2026 (art. 1, co. 219, della L. 207/2024) è **riconosciuta dall'INPS**, a domanda, una **somma**, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a **€ 60 mensili, alle lavoratrici madri dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri **autonome** iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata,

- **con 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno da parte del 2° figlio:** per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alle madri lavoratrici titolari di reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua;
- **con più di 2 figli e fino al mese di compimento del 18° anno del figlio più piccolo:** per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a € 40.000 su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Le mensilità della somma, spettanti a decorrere dall'1/01/2026 fino alla mensilità di novembre 2026, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. **Le somme non rilevano ai fini della determinazione dell'ISEE.**